16-OTT-2026
da pag. 1-33 /foglio 1 / 2

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 51630 Diffusione: 104177 Lettori: 698000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

# Transizione 5.0, al via le comunicazioni di completamento

**Iperammortamento**

Nella fase decisiva il piano di incentivi agli investimenti Pronto il modello sul sito Gse

Parte la fase decisiva dei progetti del nuovo piano Transizione 5.0. Da ieri le imprese possono trasmettere le comunicazioni di completamento degli investimenti, attraverso la piattaforma informatica gestita dal Gestore dei servizi energetici (Gse). A stabilirlo è un decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del made in Italy. Le imprese che hanno già ottenuto esito positivo della comunicazione di conferma (relativa al pagamento di un acconto pari ad almeno il 20%) potranno dunque ora trasmettere la documentazione con gli estremi delle fatture relative alle spese agevolabili e attestando il possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

**Carmine Fotina** —*a pag. 33*

# Transizione 5.0, sbloccato l'invio delle notifiche di completamento

**Le imprese che hanno già ottenuto esito positivo sull'acconto possono trasmettere la documentazione**

**Piattaforma Gse**

La trasmissione non riguarda investimenti relativi a beni diversi

Da riportare gli estremi delle fatture e il possesso della perizia tecnica

**Carmine Fotina**
ROMA

È partita la fase decisiva dei progetti del nuovo piano Transizione 5.0. Dalle 12 di ieri le imprese possono trasmettere le comunicazioni di completamento degli investimenti, attraverso la piattaforma informatica gestita dal Gestore dei servizi energetici (Gse). A stabilirlo è il decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) del 14 ottobre, sulla base del precedente decreto interministeriale del 7 maggio a firma congiunta con il ministero dell'Economia.

Le imprese che hanno già ottenuto esito positivo della comunicazione di conferma (relativa al pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% versato ai fornitori) potranno dunque ora trasmettere la documentazione relativa al completamento degli investimenti. Bisognerà indicare gli estremi delle fatture relative alle spese agevolabili e attestare il possesso della perizia tecnica asseverata - che attesta la conformità dei beni ai requisiti tecnologici richiesti e, quando prevista, la loro interconnessione - e della certificazione contabile, che accerta l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile dell'impresa. Va ricordato che, sulla base del decreto interministeriale, la comunicazione di completamento va trasmessa dopo l'avvenuta interconnessione (dei beni allegati IV e V), e comunque non oltre il 15 novembre 2028.

Inoltre la comunicazione di completamento - ricorda il Mimit - non potrà riguardare investimenti relativi a beni diversi, né importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione di conferma. È possibile però inviare una o più comunicazioni di completamento riferite anche soltanto a una parte dei beni indicati nella precedente comunicazione di conferma. Il modello della comunicazione di completamento e le istruzioni operative sono disponibili sul sito del Gse.

Si attende intanto una circolare operativa, preannunciata dal ministro Adolfo Urso, che dovrebbe semplificare alcuni aspetti tecnici che negli ultimi mesi sono stati segnalati come problematici dalle associazioni imprenditoriali. Al netto di queste criticità, e dopo una lunga attesa per la pubblicazione dei provvedimenti attuativi, il nuovo piano Transizione 5.0, basato sull'iperammortamento, ha iniziato a marciare a buon ritmo. Gli ultimi dati segnalano la presentazione da parte delle imprese di progetti per circa 7 miliardi di euro in quattro mesi. La piattaforma per la presentazione delle comunicazio-






ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1878 - T.1878

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 51630 Diffusione: 104177 Lettori: 698000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

ni preventive era stata aperta il 12 giugno. Successivamente, il 21 luglio, era stata aperta la piattaforma per l'invio delle comunicazioni di conferma dell'investimento, con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene.

I 7 miliardi di euro di investimenti fin qui pianificati sono un risultato forse anche superiore alle attese, ma influenzato dal fatto che il piano è diventato realmente operativo solo a metà anno nonostante si preveda l'agevolazione di investimenti effettuati già a partire da 1° gennaio 2026 (e fino al 30 settembre 2028). Si erano dunque accumulati progetti poi presentati a partire dal 12 giugno.

A ogni modo proprio in queste ore va avanti il confronto tra ministero dell'Economia e ministero delle Imprese e del made in Italy sul possibile allungamento di un anno del termine per completare gli investimenti, arrivando dunque almeno al 30 settembre 2029. Intervento che potrebbe essere inserito nella legge di bilancio o in un successivo provvedimento, anche in base alle valutazioni per stabilire se incrementare parallelamente la dotazione prevista per il piano con la manovra di un anno fa e pari a 9,8 miliardi di euro ripartiti in termini di finanza pubblica fino al 2035.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Maggiorazione 5.0 deducibile dall'accordo

**Patto con il Fisco**

La nuova Transizione è deduzione extracontabile sulla base imponibile

**Marco Belardi**

La circolare 8/E/2026 recepisce la modifica del Dl 38/2026 all'articolo 16 del Dlgs 13/2024: le quote maturate nel biennio valgono come variazione in diminuzione. Adesione entro il 2 novembre.

Le imprese che aderiscono al concordato preventivo biennale 2026-2027 non perdono la maggiorazione della Nuova Transizione 5.0: le quote maturate nei periodi d'imposta oggetto di concordato si deducono dal reddito concordato come variazione in diminuzione. La conferma arriva dal paragrafo 1.8 della circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, la guida unica con cui l'agenzia delle Entrate riordina l'istituto.

Il nodo nasceva dall'impianto del concordato (Dlgs 13/2024): nei periodi di accordo rileva il reddito concordato, non quello effettivo (articolo 19, comma 1). Le rettifiche ammesse, elencate in via tassativa dall'articolo 16, non comprendevano la maggiorazione sugli investimenti: l'adesione sterilizzava il beneficio nel biennio. Pesa anche il cambio di tecnica: la Transizione 5.0 del Dl 19/2024 era un credito d'imposta; la nuova maggiorazione è una deduzione extracontabile, che agisce sulla base imponibile fissata dal concordato.

Il comma 3-bis dell'articolo 7 del Dl 38/2026, inserito dalla legge di conversione 88/2026, ha sciolto il conflitto con la nuova lettera b-ter) del comma 1 e il richiamo nel comma 2: tra i valori da non considerare nel reddito concordato figura ora la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ex articolo 1, commi 427-436, della legge 199/2025 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (per scaglioni: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% fino a 10, 50% fino a 20).

Il meccanismo poggia su una simmetria. La maggiorazione è esclusa dal reddito 2025 assunto a base della proposta e dal reddito proposto per il 2026 e il 2027 (paragrafo 1.17); rientra poi in dichiarazione come «corrispondente variazione del reddito concordato» (comma 2): il beneficio non si perde e non si duplica. Le quote maturano con i coefficienti ordinari dall'entrata in funzione, ferma la procedura sulla piattaforma NPTR5 del Gse: quelle del 2026 abbattono il concordato nel modello Redditi 2027, quelle del 2027 nel modello 2028, senza scendere sotto il minimo di due mila euro.

Restano aperti due profili. L'imposta sostitutiva dell'articolo 20-bis si calcola sull'eccedenza tra reddito concordato e reddito 2025 rettificato: la circolare non dice se la maggiorazione la riduca; per le perdite l'Agenzia ha escluso effetti sulla sostitutiva (circolare 18/E/2024, risposta 6.18) e l'analogia porta a imputarla alla quota tassata in via ordinaria, più favorevole. Per la maggiorazione eccedente il reddito concordato, il comma 4 ammette il riporto delle perdite ex comma 2, ma manca una conferma espressa.

> **La circolare non si esprime sul comportamento da adottare per il riporto perdite**

Un punto di attenzione per il 2027: dal 1° gennaio la disciplina confluisce nel Testo unico adempimenti e accertamento (Dlgs 141/2026), ma l'articolo 99, che riprende l'articolo 16, non elenca la maggiorazione degli ammortamenti. Il testo, approvato in via preliminare prima della conversione del Dl 38, non ha recepito la modifica: un difetto di coordinamento da sanare con un correttivo prima delle dichiarazioni relative al 2027.

Per le imprese Isa con investimenti programmati le due scelte tornano autonome, da pesare anno per anno sulla maturazione delle quote. La modifica non è limitata al biennio: in caso di rinnovo per il 2028-2029, se il testo unico sarà allineato, le quote continueranno a ridurre il reddito concordato, con il reddito 2027 di riferimento assunto al netto della maggiorazione (nota 100); senza rinnovo tornano a dedursi dal reddito effettivo. Adesione entro il 2 novembre 2026, con il modello Redditi o con l'invio autonomo del modello Cpb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

> **Per le imprese Isa con investimenti programmati le due scelte tornano autonome**

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1878 - T.1878